

# Il modello F24 presentato il 31 dicembre è valido anche se cade di sabato

## Compensazione

Interpretazione estensiva dei termini per perfezionare l'utilizzo dei bonus edilizi

**Davide Settembre**

Gli adempimenti che scadono il sabato e la domenica sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. E ciò anche se tale giorno cade nell'anno successivo e il credito era utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre. È il principio affermato dai giudici della Cgt di primo grado di Modena con la sentenza n. 334/2023 (presidente e relatore Mottola).

Nel caso sottoposto all'esame dei giudici emiliani, una società impugnava lo scarto del modello F24 presentato telematicamente il 31 dicembre 2022 per compensare il credito d'imposta derivante dalla cessione con sconto in fattura conseguente a bonus facciate e bonus casa maturati dalla società per lavori edilizi eseguiti nel 2021.

Lo scarto era avvenuto sia perché il 31 dicembre 2022 cadeva di sabato, considerato giorno festivo e pertanto la data di valuta era il primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2023) e sia perché i crediti d'imposta di cui all'articolo 121, comma 3, del Dm34/2020 dovevano essere utilizzati nell'anno 2022. In particolare, la ricorrente riteneva che lo scarto fosse illegittimo in quanto aveva utilizzato il bonus nell'anno 2022, avendo trasmesso il modello F24 il 31 dicembre 2022.

L'ufficio si era costituito in giu-

dizio ritenendo, invece, corretto il proprio operato dal momento che, in base all'articolo 7, comma 2, lett. l) del Dl 70/2011, gli adempimenti ed i versamenti, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

I giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo che la società avesse rispettato le norme di legge. La Corte ha ritenuto che il credito indicato in compensazione nel modello F24 fosse stato utilizzato nell'anno di riferimento, come previsto dall'articolo 121, comma 3, della legge 77/2020, così come dimostrato dalla ricevuta del 31 dicembre 2022. In altri termini, i giudici hanno dato una lettura diversa e più garantista, rispetto all'ufficio, del citato articolo 7, comma 2, lettera l). Dal momento che tale legge prevede che gli adempimenti i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche il credito regolarmente utilizzato in compensazione nell'anno di riferimento (che altro non è che un differente modo di pagamento) pur slittando al primo giorno feriale successivo, che ricade nell'annualità successiva, deve essere considerato correttamente utilizzato. Pertanto, se il servizio telematico non prevede invece tale soluzione e scarta il modello F24, l'agenzia delle Entrate deve, comunque, riconoscere il credito.

La Corte, inoltre, ha condannato l'ufficio alle spese di lite, in quanto la ricorrente aveva dimostrato di avere interessato l'Agenzia della questione che non aveva trovato alcuna soluzione, costringendolo al ricorso.